



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 16 DEL 09/07/2026

OGGETTO:

Liquidazione Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 - TEFA - liquidazione saldo anno 2020 e anno 2025.

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'Area Finanziaria
Tirelli Chiara

Vista la Delibera di Giunta n. 33 del 27/06/2024 di nomina quale Responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028;

Premesso che:

- Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili denominato TARES, disciplinato dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e da ultimo modificato con L. 228 del 24/12/2012 (*Legge di stabilità 2013*), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- L'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- L'art. 1, comma 704, della L. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo della TARES;
- l'art. 1, comma 666 della L. 147 del 23/12/2013, con il quale viene confermata l'applicazione del Tributo Provinciale TEFA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, anche sulla Tassa sui Rifiuti TARI;

Dato atto che nel corso dell'anno 2025 questo comune ha incassato versamenti TARI relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019;

Rilevato che il Comune di Pessinetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2017 ha provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti TARI anno 2017 per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che il Comune di Pessinetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2018 ha provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti TARI anno 2018 per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che il Comune di Pessinetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/02/2019 ha provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti TARI anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche;

Esaminato l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, secondo cui *"L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo (...)"*;

Visto l'art. 2 del D.M. 1° luglio 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 171/2020, secondo cui *"2. Per l'annualità 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. 3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti (...). 4. Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse"*;

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino per l'approvazione delle aliquote del Tributo Ambientale Provinciale per le varie annualità:

ALIQUOTA	COMMISSIONE	ANNUALITA'	PROVVEDIMENTO
5%	0,3%	2017	n. 560 - 32749/2016
5%	0,3%	2018	n. 472 - 27633/2017
5%	0,3%	2019	n. 641 - 23835/2018

Vista la rendicontazione prodotta dalla società SIA s.r.l. per l'annualità 2025, dalla quale emerge un importo da riversare alla Città Metropolitana di Torino a titolo di TEFA, al netto della commissione dello 0,3 per

cento riconosciuta al Comune per l'attività di riscossione del tributo, pari ad euro 314,78, come più dettagliatamente esposto nella tabella seguente:

Anno	Incassi TARI	Imponibile TEFA	TEFA	Comm 0,30%	TEFA netto	Rimborsi	TEFA da riversare per trimestre
1° TRIMESTRE 2025							77,52
2024			-2,00	-0,01	-1,99		
2019	1.601,60	1.525,33	76,27	0,23	76,04	0,00	
2018	73,14	69,66	3,48	0,01	3,47	0,00	
2° TRIMESTRE 2025							209,58
2019	3.693,09	3.517,23	175,86	0,53	175,33	0,00	
2018	652,99	621,90	31,09	0,09	31,00		
2017	68,35	65,10	3,25	0,01	3,24		
3° TRIMESTRE 2025							23,15
2025			6,00	0,02	5,98		
2018	293,32	279,35	13,97	0,04	13,93	0,00	
2017	68,32	65,07	3,25	0,01	3,24	0,00	
MIUR 2025							4,53
		95,40	4,54	0,01	4,53		
Totale da riversare							€ 314,78

Visti i seguenti Decreti del Ministero del Tesoro, che hanno stabilito la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile:

MISURA	DECORRENZA	PROVVEDIMENTO
2,00 %	Dal 01/01/2025 al 31/12/2025	D.M. 10/12/2024
1,60 %	Dal 01/01/2026	D.M. 10/12/2025

Considerato pertanto che sono dovuti gli interessi sulla somma dovuta, ai sensi del vigente regolamento TEFA (art. 3 c.1), e che l'importo degli interessi maturati al 09/07/2026 ammonta ad € **5,50**.

Dato atto che la somma complessiva dovuta quale Tributo provinciale alla Città Metropolitana di Torino per l'anno 2025, comprensivo della quota versate dal MIUR per l'annualità 2025, ammonta pertanto ad € 320,28, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Tefa netto totale da versare	314,78
Interessi maturati al 09/07/2026	5,50
TOTALE	320,28

Rilevato inoltre che il Comune di Pessinetto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020 ha provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti TARI anno 2020 per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la propria Determinazione n. 19 del 28/10/2020 ad oggetto: *"TEFA METROPOLITANA DI TORINO – RIVERSAMENTO SU INCASSI TARI 1° - 2° - 3° - 4° BIMESTRE 2020"* con la quale è stata liquidata la somma disponibile a Bilancio pari ad € 721,21 al capitolo 3570/1726/2 *"Tributo TEFA da versare alla Città Metropolitana di Torino"* del bilancio 2020-2022 gestione residui passivi;

Dato atto che in base alla nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino in data 09/07/2026 pervenuta al ns. prot. n. 2715 emerge che è necessario congruare l'importo del tributo provinciale TEFA riferito all'anno 2020 con il versamento dell'importo di € 208,60, comprensivo di € 184,97 di TEFA netto e di € 23,64 di interessi debitori maturati;

Visto il punto 5.2 lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato da D.Lgs. 126/2014);

Visto l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28/12/2001, n. 488;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. 118/11 e s.m.i come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023;

Visti altresì:

- l'art. 191 del D. Lgs. 267/00 e smi;
- il regolamento delle forniture, servizi e lavori in economia;
- il regolamento di contabilità;

Rilevato di procedere all'impegno della somma succitata per dare copertura finanziaria al presente provvedimento;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente:

- Di imputare e contestualmente liquidare alla Città Metropolitana di Torino sul cap. Peg 13570/5009/1 "TEFA" del Bilancio corrente, la somma di € 208,60, relativa al tributo provinciale TEFA sugli incassi relativi all'anno 2020;
- Di imputare e contestualmente liquidare alla Città Metropolitana di Torino sul cap. Peg 13570/5009/1 "TEFA" - gestione residui mantenuti nel corrente esercizio finanziario - la somma di € € 320,28, relativa al tributo provinciale TEFA sugli incassi e istituzioni scolastiche relativi all'anno 2025;
- Di demandare all'Ufficio Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Firmato digitalmente

Tirelli Chiara